

## STATUTO

### della associazione

### "I DIOSCURI - ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE

### E TECNICO SCIENTIFICA DI FISIOTERAPIA

### UMANA ED ANIMALE"

#### ARTICOLO 1 - Costituzione

E' costituita un'associazione scientifica denominata **"I DIOSCURI - ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE E TECNICO SCIENTIFICA DI FISIOTERAPIA UMANA ED ANIMALE"**.

L' associazione ha sede legale in Brescia (BS), Viale Stazione n. 12 e puo' istituire sedi secondarie e/o amministrative, in base a delibera dell'Assemblea degli associati.

All' associazione sono ammessi, senza limitazioni, tutti i soggetti che appartengono alle Professioni Sanitarie in possesso del titolo abilitante di laurea o di diploma universitario o di altro titolo equipollente ai sensi della normativa vigente, appartenenti alla categoria professionale o dal settore specialistico sanitario umano ed animale o di disciplina dei servizi del S.S.N. e che operano nelle varie strutture e settori di attivita' del servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale.

L'attività dell'associazione e' regolata dalle norme del presente Statuto e dagli altri documenti indicati dal presente statuto e dalle deliberazioni degli organi associativi adottate in conformità di dette norme.

#### ARTICOLO 2 - Scopi

L'Associazione opera e svolge la propria attivita' nel rispetto del [dettato normativo del Decreto del Ministero della Salute in data 31.5.2004 \(requisiti che devono possedere le societa' scientifiche e le associazione tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie\) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 2.7.2004](#) e non ha scopo di lucro, non ha come fine istituzionale la tutela sindacale degli associati o, comunque, lo svolgimento, ne' direttamente ne' indirettamente, di attivita' sindacale e non ha per oggetto l' esercizio di attivita' imprenditoriali o la partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attivita' di formazione continua. Peraltro, pur non avendo l' esercizio di attivita' commerciali, l' associazione non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente, anche se di natura commerciale, pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art 6 del D.Lgs. 460/1997.

L'Associazione si propone di favorire e di svolgere le attività di promozione, di formazione e di sviluppo professionale continuo (in linea con il sistema ECM predisposto dal Ministero della Salute e dalle Regioni), di studio e di ricerca in campo medico, fisioterapico ed animale realizzate in Italia e all'estero, in base alle esperienze individualmente maturate dagli associati o da altre istituzioni o da studiosi, che si associno, anche in via temporanea all'attività dell' associazione, in collaborazione con il Ministero della Salute, con le Regioni e con le aziende sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche.

L'Associazione ha, altresì, per scopo istituzionale:

- l' elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.,
- la promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e l' instaurazione di rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici,
- l' attivita' di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attivita' formativa ECM.

L'Associazione puo' compiere qualsiasi operazione e predisporre qualsiasi attività ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali e per il perseguimento delle sue attività, quali:

- organizzare seminari, congressi, convegni, meetings, giornate di studio, conferenze;
- partecipare a Consorzi, Cooperative e Società di ricerca e di formazione, nell' ambito e nei limiti di quanto sopra specificato al primo comma;
- coordinare le proprie attività, anche mediante la costituzione di Consorzi o la stipula di convenzioni, con i programmi di insegnamento e di ricerca dell'Università (art. 92 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; art. 8 Legge 19 novembre 1990 n.341) e di altri Enti e/o Utenti, anche mettendo a loro disposizione le proprie sedi, le attrezzature e gli impianti didattici;
- promuovere accordi con industrie per l'aggiornamento scientifico e tecnico;
- promuovere, anche mediante la concessione di borse di studio e di premi, soggiorni di studio presso qualificate istituzioni di ricerca e di formazione;
- mantenere contatti con Enti ed Utenti, Istituzioni, Associazioni, Organismi e Società aventi scopi simili od affini;
- diffondere i risultati delle attività di studio, di ricerca scientifica, culturale ed informativa, con articoli, monografie, studi ed attraverso periodici e tutti i sistemi di comunicazione;
- realizzare e/o curare la pubblicazione di studi, di ricerche, di testi scientifici, di libri, di atti, di monografie, di riviste, di manuali, di video, di DVD, di diapositive, di software e di altri supporti didattici, sia direttamente sia avvalendosi di prestazioni di terzi, nei limiti della vigente legislazione al riguardo;
- studiare ed attivare metodologie e forme di interventi innovatori, per offrire un servizio scientifico e culturale avanzato alla comunità;
- erogare fondi per ricerca, borse di studio e premi, riservandosi la proprietà - anche parziale - della ricerca in relazione ai fondi erogati;
- pianificare, preparare, eseguire e gestire singoli progetti di formazione per Università e/o istituzioni ospedaliere e non, per Paesi Esteri, tra i quali in particolare i Paesi dell'Unione Europea (UE), i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi dell'Est Europeo;
- utilizzare sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

L' associazione può realizzare i fini sopra indicati sia operando direttamente, sia operando in regime di convenzione con associazioni od enti che perseguano fini istituzionali analoghi o convergenti, sia avvalendosi della prestazione di terzi cui delegare la realizzazione di determinati servizi, nei limiti della vigente legislazione al riguardo.

L' associazione puo', inoltre, compiere ogni operazione finanziaria per il raggiungimento degli scopi specificati, comprese stipulazioni di mutui, sia attivi che passivi, semplici o garantiti da pegno o da ipoteca sui beni dell' associazione stessa.

### **ARTICOLO 3 - Fonti di finanziamento**

L'Associazione si finanzia:

- a.** con i contributi degli associati;
- b.** con i contributi di Enti pubblici o privati;

**c.** con le oblazioni di persone fisiche o giuridiche (sia pubbliche che private);

**d.** con i contributi versati dai partecipanti ai corsi od ai seminari od ai convegni organizzati dall' associazione stessa;

**e.** con i proventi delle attività ECM attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o degli enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Sono esclusi i finanziamenti che configurano conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Tutti i proventi sono destinati all'attività associativa.

L'assunzione della qualifica di associato non comporta per le persone giuridiche o fisiche che siano ammesse a far parte dell' associazione il sorgere di obblighi di contribuzione, salvo l'eventuale contributo minimo annuale stabilito dal Comitato Direttivo di anno in anno.

L'entità della contribuzione, comprese le modalità di erogazione (che per gli Enti Pubblici possono essere anche la contribuzione da parte di terzi per conto dei medesimi Enti) sarà comunicata dal Presidente del Comitato Direttivo agli associati, compresi Enti e Società.

Gli associati compiono attività di promozione e di sostegno utili al raggiungimento degli scopi dell' associazione.

Nell'ipotesi in cui gli associati svolgano attività scientifica, di consulenza scientifica od attività didattiche che comportino intensi rapporti di collaborazione con l' associazione, tali rapporti saranno regolamentati da specifici atti del Comitato Direttivo che definiranno sia l'aspetto dell' apporto scientifico che quello eventuale economico dei rispettivi impegni.

Gli associati hanno la facoltà di versare spontaneamente contributi aggiuntivi finalizzati a specifiche attività (borse di studio, finanziamento di ricerche, attività formative, premi, pubblicazioni, etc.).

#### **ARTICOLO 4 - Soci**

I soci dell' associazione si dividono nelle seguenti categorie:

**a.** soci fondatori,

**b.** soci ordinari,

**c.** soci aggregati,

**d.** soci sostenitori,

**e.** soci istituzionali.

**a.** Sono soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo dell' associazione. Essi hanno diritto di voto.

**b.** Sono soci ordinari coloro che sono in possesso dei titoli professionali indicati nell'articolo 1, che hanno presentato la domanda di ammissione e la cui domanda stessa e' stata accettata dal Comitato Direttivo dell' associazione in base al loro curriculum, tenuto conto di quanto specificato allo stesso articolo 1. Essi hanno diritto di voto.

**c.** Sono soci aggregati coloro che si iscrivono in via temporanea ad una sezione integrata dell' associazione, condividendone gli scopi e gli obiettivi. Essi non partecipano alla attività direttiva, ma usufruiscono dei servizi erogati dalla associazione. Essi non hanno diritto di voto.

**d.** Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che accettino e condividano le finalità ed i loro modi di attuazione dell' associazione e che ne sovengano l'attività con le modalità stabilite dal Comitato Direttivo. Essi non hanno diritto di voto.

**e.** Sono Soci Istituzionali gli enti e/o le associazioni che dichiarano di condividere gli scopi dell' associazione e ne favoriscono l'attività. Essi non hanno diritto di voto.

E' stabilita per l'associazione l'intrasmissibilità della quota o del contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

In caso di recesso, il socio non ha diritto alla restituzione delle quote o dei contributi associativi versati.

## **ARTICOLO 5 - Sezioni integrate specialistiche**

Per la realizzazione delle finalità associative, l' associazione si articola in sezioni integrate specialistiche - denominate "Sezione di ..." seguite dal sostantivo che indica la specializzazione corrispondente.

Le sezioni:

**1.** svolgono attività conformi alle finalità dell' associazione, ciascuna nel settore di propria specifica competenza, come indicato dalle singole denominazioni, fermi restando il coordinamento generale e la possibilità di iniziative specifiche e generali da parte dell' associazione stessa;

**2.** possono, nell'ambito proprio dell' associazione, eseguire studi, ricerche ed attività anche in partecipazione ed in cooperazione con altri Enti, Istituzioni pubbliche e/o private, industrie, etc.;

**3.** possono convenzionarsi per la realizzazione dei medesimi fini con altre associazioni.

Dette sezioni concorrono a realizzare i fini sociali dell' associazione secondo le norme di funzionamento deliberate con specifico regolamento dalla medesima e ferme restando le competenze degli organi dell' associazione stessa stabilite nel presente.

Per i rapporti necessari di interdisciplinarietà ogni sezione si avvarrà della collaborazione delle altre sezioni.

Ogni sezione e' rappresentata da Soci ordinari (da un minimo di tre ad un massimo di cinque) tra i quali viene scelto il responsabile della sezione dal Comitato Direttivo, su proposta dei soci ordinari appartenenti alla sezione in oggetto.

L'attivazione di una sezione deve essere sottoposta ed approvata dal Comitato Direttivo.

## **ARTICOLO 6 - Organi**

Sono organi dei Dioscuri:

**a.** l'Assemblea dei Soci,

**b.** il Comitato Direttivo,

**c.** il Presidente,

**d.** il Segretario Generale,

**e.** il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **ARTICOLO 7 - Assemblea dei Soci**

Costituiscono l'Assemblea dei soci i soci fondatori ed i soci ordinari.

I poteri dell'Assemblea dei soci sono:

- la nomina del Comitato Direttivo;
- le deliberazioni:
  - a. sul bilancio annuale preventivo e consuntivo,
  - b. sulle modifiche dello statuto,
- le deliberazioni sullo scioglimento dell' associazione,
- le deliberazioni su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.

L' Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede legale, dal Presidente del Comitato Direttivo o dal Segretario Generale in caso di suo impedimento od assenza, con avviso spedito per posta con raccomandata almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l' ora ed il luogo dell' adunanza.

La seconda convocazione può aver luogo trascorso un tempo non inferiore a 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni socio, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto ad un voto.

#### **ARTICOLO 8 - Comitato Direttivo**

Il Comitato Direttivo è l'organo dell' associazione preposto sia all'attuazione dei programmi - ivi compresa l'istituzione delle Sezioni Integrate Specialistiche - sia all'utilizzazione dei mezzi finanziari.

Il Comitato Direttivo svolge pertanto le funzioni direzionale, programmatica e amministrativa dell' associazione.

Il Comitato Direttivo, nominato dall'Assemblea dei soci aventi diritto di voto con elezione a scrutinio segreto, è composta da due a sette membri scelti tra i soci ordinari.

I membri del Comitato Direttivo durano in carica per tre anni, possono essere rieletti e revocati per giusta causa dall'assemblea dei soci.

E' espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali.

Il Comitato Direttivo:

- nomina il Presidente, eleggendolo tra i propri membri;
- nomina il Segretario Generale dell' associazione, sempre nell'ambito dei propri membri;
- nomina il Direttore Scientifico che collabora alla promozione delle attività scientifiche;

- nomina il Comitato Scientifico ed il suo Presidente;
- attua le deliberazioni dell'assemblea ;
- dirige ed amministra, con possibilità di deliberare l'esecuzione di tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari ed opportuni al conseguimento degli scopi sociali;
- redige il bilancio preventivo e consuntivo, espressione dell'attività dell'associazione;
- approva le convenzioni da stipulare tra associazione ed Enti pubblici e/o privati;
- delibera la quota associativa relativa ad ogni anno solare;
- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- disciplina, con regolamenti interni, la modalità di funzionamento e di sostentamento degli organi statutari, delle sezioni specialistiche e di eventuali gruppi di lavoro;
- delibera la revoca del Presidente e del Segretario Generale per giusta causa.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno su richiesta del Presidente o del Segretario Generale, a mezzo di lettera fatta pervenire a tutti i membri del Comitato stesso e del Collegio dei Revisori dei Conti almeno tre giorni prima della riunione.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Per le riunioni del Comitato Direttivo non sono ammesse deleghe.

Il membro del Comitato Direttivo che per tre sedute consecutive sia risultato assente ingiustificato, decade automaticamente dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti.

#### **ARTICOLO 9 - Presidente**

Il Presidente del Comitato Direttivo ha la legale rappresentanza dell' associazione.

Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo, presiede e convoca l'Assemblea ed il Comitato Direttivo stesso, alle delibere dei quali dà esecuzione.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, gli atti vengono compiuti dal Segretario Generale, dotato della inerente rappresentanza.

Il Presidente dura in carica tre anni, salvo la cessazione del mandato per dimissioni o per revoca per giusta causa, deliberata dal Comitato Direttivo a maggioranza di voti.

Il Presidente può essere rieletto.

Al Presidente potranno essere delegati tutti o parte dei poteri spettanti al Comitato Direttivo.

#### **ARTICOLO 10 - Segretario Generale**

Il Segretario Generale ha la responsabilità organizzativa, cura il regolare svolgimento delle attività dell' associazione in esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e dell' Assemblea dei soci.

In caso di impedimento o di inadempienza del Presidente, convoca l'assemblea e il Comitato Direttivo.

Il Segretario Generale ha facoltà di formulare proposte sull'attività da programmare.

Il Segretario Generale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di impedimento o di assenza del Segretario Generale, i poteri anche di rappresentanza spettantigli sono conferiti alla persona designata dal Segretario Generale stesso nell' ambito dei componenti del Comitato Direttivo e di ciò il Segretario stesso da' comunicazione scritta al Presidente contenente, tra l' altro, la durata della sostituzione.

#### **ARTICOLO 11 - Comitato scientifico**

Il Comitato Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica dell' associazione.

Esso è composto dai membri del Comitato Direttivo, dai Responsabili Scientifici delle Sezioni Integrate, dal Direttore Scientifico e dai membri designati dal Comitato Direttivo.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Comitato Direttivo, mentre le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale dell' associazione.

Il Comitato Scientifico esprime pareri nell'ambito delle linee programmatiche stabilite dal Comitato Direttivo.

#### **ARTICOLO 12 - Fondo di dotazione permanente**

Il patrimonio dell' associazione è costituito dai beni immobili di proprietà, nonché da donazioni, da lasciti, da elargizioni e da tutte le somme che siano comunque destinate a fondo di dotazione permanente dell' associazione medesima, ivi compresi i titoli di Stato.

Gli eventuali avanzi di gestione residuati al termine di ogni anno finanziario sono destinati a riserve indisponibili, da utilizzarsi per la realizzazione dei fini istituzionali dell' associazione.

L' associazione ha l' obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, a favore di altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.

#### **ARTICOLO 13 - Durata**

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

#### **ARTICOLO 14 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti .

I tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che hanno riportato il maggior numero di preferenze sono eletti quali membri effettivi e restano in carica con le stesse modalità dei componenti del Comitato Direttivo.

Il membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti nominano al loro interno il Presidente nella prima riunione da tenersi non oltre trenta giorni dalla nomina stessa.

I due membri supplenti saranno convocati, seguendo l'ordine delle preferenze ottenute, solo in caso di impedimento motivato di uno o più membri effettivi.

La funzione di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha l'obbligo di:

- a) controllare l'andamento finanziario e vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo,
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri contabili,
- c) compiere almeno ogni trimestre accertamenti sull'entità del patrimonio e sulla consistenza di cassa,
- d) esaminare i bilanci preventivi e consuntivi prima della loro presentazione,
- e) redigere una relazione da allegare ai bilanci contenente le proprie considerazioni sulla gestione finanziaria da parte del Comitato Direttivo.

#### **ARTICOLO 15 - Consulenti**

L'associazione può avvalersi di esperti per consulenze, pareri ed indirizzi tecnici, anche di orientamento, nei vari settori di attività.

#### **ARTICOLO 16 - Cessazione attività**

Nel caso di cessazione dell'attività, lo scioglimento dell' associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

#### **ARTICOLO 17 - Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, nonché tra l' associazione e soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Collegio dei Ragionieri nella cui giurisdizione ha sede legale l' associazione.

Il Collegio arbitrale delibererà con poteri di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e competenze allo stesso spettanti.

il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità e senza formalità ed il suo giudizio sarà inappellabile.

#### **ARTICOLO 18 - Disposizioni finali**

Le modifiche Statutarie sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei Soci e la relativa assemblea e' validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.

#### **ARTICOLO 19 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni.